



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Moro Davide

Oggetto: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 -
Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Moro Davide	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Mattiolo Filippo	X		
Consigliere	Favero Gino	X		
Consigliere	Carpanese Alice	X		
Consigliere	Penello Laura	X		
Consigliere	Gazzabin Serena	X		
Consigliere	Pizzo Giovanni	X		
Consigliere	Menegazzo Cinzia		X	
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Gallinaro Giulia		X	
Consigliere	Menegazzo Nicola	X		
Consigliere	Crivellaro Giampietro	X		

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il

E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

Partecipa alla seduta la Sig.ra **Merlo Annalisa** Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Moro Davide, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: **Penello Laura- Pizzo Giovanni - Menegazzo Nicola**

Copia conforme all'originale.

Li, _____
IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA
Quarantin Luigino

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17/07/2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICAE CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

POSITIVO

Lì, 17/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Quarantin Luigino

Oggetto: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11, del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, *"a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;

VISTO l'art. 175, del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 5 del 31/03/2017 *"adempimenti propedeutici"* il Consiglio Comunale ha approvato tutte le tariffe relative ai servizi a domanda individuale e le aliquote dei tributi di competenza comunale per l'anno 2017;

- con deliberazione n. 6 del 31/03/2017 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;

RICHIAMATO i commi 2 e 3 dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00, i quali prevedono:

- al comma 2: *"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e, comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;*
 - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

- al comma 3: *"Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può*

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;

VISTO l’art. 175, comma 8, del medesimo D.Lgs. 267/00, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;*

PRECISATO che l'allegato 4/1, del D.Lgs. 118/2011, al punto 4.2, individua tra gli *"strumenti della programmazione degli enti locali"* alla lettera "g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 23 in data odierna ad oggetto “Art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di bilancio di previsione finanziario 2017-2019”, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione alcune variazioni ai capitoli di bilancio dando atto del permanere degli equilibri del bilancio e attestato che nella suddetta variazione non vi è stata applicazione dell'avanzo di amministrazione;

RITENUTO necessario, entro il termine del 31.07.2017 previsto dal comma 2, dell’art. 193 del D.Lgs. 267/00 e dal Regolamento Comunale di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 19 del 29.04.2016, provvedere, alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio;

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalla dichiarazione **Ail. C)**, dei Responsabili di Servizio – prot. n. 8288 del 30.06.2017;

CONSIDERATO che anche a seguito dell’adozione della su richiamata propria precedente delibera n. 23 in data odierna, di variazione del bilancio, non si evidenziano situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

PRECISATO che:

- le variazioni non modificano sostanzialmente le missioni e programmi del DUP 2017/2019;
- con successivo e separata deliberazione, si andranno ad apportare le consequenziali modifiche al PEG 2017, nelle modalità dell’art.169 del TUEL e del vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

VISTA la relazione del Responsabile del Settore Finanziario **Ail. D)**, redatta in collaborazione con tutti i Responsabili dei servizi dell’Ente dalla quale è emersa la congruità:

- del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato, stanziamento risultante dopo la variazione di bilancio in data 17/07/2017;

- del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;

RICORDATO il dettato dell’art. 193 del D.Lgs. 267/00 su riportato e in particolare dell’ultimo periodo del comma 3, che prevede che *"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;*

RICHIAMATO il disposto dell’[art. 1](#), comma 26, della legge 208/2015, reiterato dall’[art. 1](#), comma 42 della L. 232/2016 che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali escludendo dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, quali:

- la tassa sui rifiuti (TARI);

- le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;

- tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014,
- il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico;

VISTA la risoluzione n. 1/DF del Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale PROT. 28067 del 29.05.2017, ad oggetto "Art. 193, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio" con la quale in ordine alle problematiche relative alla facoltà dell'ente locale di modificare, le tariffe e le aliquote dei tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, chiarisce che:

Per il ripristino degli equilibri di bilancio la norma in disamina, attribuisce all'ente locale – nell'ipotesi in cui in sede di verifica sul permanere degli equilibri di bilancio i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo – la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine di cui al richiamato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, purché entro la data fissata dal comma 2 dello stesso art. 193 del TUEL, vale a dire entro il 31 luglio di ciascun anno. In tal modo, viene riconosciuta agli enti locali un'estensione del termine per deliberare eventuali modifiche delle aliquote e delle tariffe, almeno nella situazione ordinaria in cui la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione preceda il 31 luglio.

Non può, quindi, certamente essere ricondotta all'esercizio della facoltà di modifica di cui si tratta la diversa ipotesi in cui le deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali sono adottate oltre il termine di cui al predetto art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 ma quali ordinari atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione e non già in sede di salvaguardia degli equilibri. In tali casi, che si configurano come violazioni di legge, non può ovviamente assumere alcuna rilevanza la circostanza che la deliberazione tariffaria – allegata al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL – operi un richiamo alla facoltà di cui all'art. 193, comma 3, ultimo periodo, dello stesso testo unico al solo fine di giustificarne l'approvazione tardiva.

E' appena il caso di precisare che la variazione delle aliquote e delle tariffe contemplata da tale ultima disposizione – in quanto costituisce una delle misure preordinate al ripristino del pareggio di bilancio, da esperire laddove "i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo" – deve necessariamente consistere in un aumento delle aliquote o tariffe medesime, non potendosi invocare l'esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio al fine di procedere ad una modifica in diminuzione oltre il termine del bilancio di previsione;

RIBADITO che con deliberazione n. 5 del 31/03/2017 "adempimenti propedeutici" entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale ha approvato tutte le tariffe relative ai servizi a domanda individuale e le aliquote dei tributi di competenza comunale per l'anno 2017;

CONSIDERATO che a seguito di gara espletata dalla CUC dell'Unione Pratiarcati di Albignasego, è stato aggiudicato il servizio di asilo nido per il triennio 2017/2020;

DATO ATTO che, per andare incontro alle richieste e diverse esigenze degli utenti, anche in considerazione del diminuito numero dei nati dell'articolazione oraria lavorativa delle persone e della chiusura del centro gioco, negli atti di gara per l'individuazione del nuovo gestore dell'asilo nido comunale è stata prevista una diversa e più articolata proposta di orari di servizio, rispetto a quelli attualmente in vigore, da applicarsi a partire dall'anno scolastico 2017/2018;

PRECISATO che:

- per tali articolazioni orarie non era stata prevista la relativa tariffa con la su richiamata delibera di C.C. N. 5 del 31.3.2017;
- l'assenza della definizione delle tariffe da applicarsi agli utenti determinerebbe uno squilibrio di bilancio laddove si applicassero le tariffe ridotte, che si riferivano ad un servizio con un minor numero di ore o una grave iniquità qualora si applicasse la tariffa intera anche per servizi ridotti;

RICHIAMATO al riguardo il parere espresso il 21 luglio 2006, n. 14/2006, dalla Corte dei conti, Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia, che ha precisato che:

- la deliberazione di determinazione delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici effettuati dall'ente può essere adottata entro il termine differito stabilito per il bilancio di previsione e deve sempre precedere la deliberazione di approvazione del bilancio in modo da assicurare la congrua previsione delle entrate, l'adeguata copertura delle spese e l'equilibrio complessivo dello stesso e che l'art. 54, del D.Lgs. n. 446/1997, integrato dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il comma 1-bis, stabilisce che "le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere comunque modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario, fatta salva l'irretroattività dell'incremento delle tariffe.

- I provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, prescritti dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, possono comportare l'adozione di modifiche delle tariffe, sia per correggere gli squilibri, sia per l'adeguamento a maggiori costi per il nuovo anno scolastico.

- L'istituzione di nuovi servizi in corso d'anno, non previsti in bilancio, legittima l'adozione delle relative tariffe nel corso dell'esercizio, disposto dall'art. 117 del Tuel.

Il comma 1-bis dell'art. 54 consente, ove necessario, revisioni tariffarie anche dopo il termine stabilito dall'art. 193 del Tuel. Si ricorda infine l'obbligo degli enti che hanno dichiarato il dissesto di assicurare la copertura del costo di gestione dei servizi entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di dissesto, obbligo stabilito dall'art. 251 del Tuel

RITENUTO pertanto di ridefinire le tariffe per il servizio asilo nido, da applicarsi dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, fatte salve le riduzioni applicabili in base all'ISEE ordinario per i soli nuclei familiari residenti, nelle seguenti misure:

Tariffa full time, con orario dalle 7:30 alle 16:00

- residenti € 390,00
- non residenti € 410,00

Tariffa part-time, con orario dalle 7:30 alle 13:00 o dalle 13:00 alle 18:00

- residenti € 240,00
- non residenti € 280,00;

RITENUTO di poter garantire con tali misure, l'equilibrio e il pareggio di bilancio;

VISTI gli allegati **A)** e **B)** rilevati alla data del 06/07/2017 riportanti rispettivamente il riepilogo per titoli di competenza e residui prima e dopo la variazione approvata con delibera di C.C. n. 23 in questa stessa seduta per cui si prospetta una situazione del un reale permanere degli equilibri anche fino alla fine del presente esercizio;

CONSIDERATO che, come descritto nella precedente delibera di C.C. con la quale si è approvata la variazione di bilancio non è stato applicato avanzo di amministrazione per cui di seguito si riportano e si confermano il risultato di amministrazione 2016 e la sua composizione rilevata nell'allegato prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2016 che è così determinata:

Fondi accantonati	€ 215.601,18
Fondi vincolati	€ 100.368,02
Fondi destinati a investimenti	€ 135.161,30
Fondi liberi	€ 653.085,88
TOTALE	€ 1.104.216,38

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno;

VERIFICATO, inoltre, l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa e, ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell'anno;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione di bilancio approvata con delibera di C.C. n. 23 in data odierna, assicura il pareggio come di seguito evidenziato:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2017	10.940.504,97	10.940.504,97	10.940.504,97	10.940.504,97

2018	8.683.703,92	8.683.703,92		
2019	8.713.703,92	8.713.703,92		

VISTO il parere dell'organo di revisione di cui all'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, **allegato E**);

SENZA alcun intervento registrato;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

A SEGUITO di votazione chiusa col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri presenti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 3 (Garbo Claudio – Menegazzo Nicola – Crivellaro Giampietro)

Contrari n. 0

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe per il servizio asilo nido, da applicarsi dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, fatte salve le riduzioni applicabili in base all'ISEE ordinario per i soli nuclei familiari residenti, nelle seguenti misure:

Tariffa full time, con orario dalle 7:30 alle 16:00

– residenti € 390,00

– non residenti € 410,00

Tariffa part-time, con orario dalle 7:30 alle 13:00 o dalle 13:00 alle 18:00

– residenti € 240,00

– non residenti € 280,00;

2) **DI ACCERTARE**, la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-2019 ai sensi dell'art. 175 e 193 del D. Lgs 18/08/2000 dando atto del permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione dei residui attivi e passivi sia per la quanto riguarda la competenza entrate e uscite, anche dopo la variazione di bilancio approvata con la delibera di C.C. n. 23 in data odierna esplicitati negli allegati di seguito riportati che si approvano:

All. A) Riepilogo per titoli, alla data del 06/07/2017, contenente i residui, la competenza, i relativi incassi e pagamenti a residui e competenza, nonché gli accertamenti ed impegni della competenza;

All. B) Riepilogo per titoli dopo la variazione di bilancio approvata con delibera di C.C. n. 23 del 17/07/2017 dove si evidenzia il pareggio di bilancio alla colonna “stanziamenti dopo variazione di competenza” in € 10.940.504,97 ;

All. C) Dichiarazione assenza debiti fuori bilancio;

All. D) Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

All. E) Parere dell'Organo di Revisione;

3) **DI CONFERMARE** l'avanzo di amministrazione 2016 ed il suo riparto nel modo sotto indicato così come approvato con delibera di C.C. n. 23 in data odierna con la quale è stato approvato il rendiconto esercizio 2016:

Fondi accantonati	€ 215.601,18
Fondi vincolati	€ 100.368,02
Fondi destinati a investimenti	€ 135.161,30
Fondi liberi	€ 653.085,88
TOTALE	€ 1.104.216,38

4) **DI DARE ATTO** che non vi sono debiti fuori bilancio (All. C) sottoscritta dai Responsabili di Servizio ognuno per propria competenza alla data del 30/06/2017;

- 5) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio;
- 6) **DI DARE ATTO** che anche dopo la variazione di bilancio approvata con delibera di C.C. n. 23 in data odierna vengono rispettati tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
- 7) **DI DARE ATTO** che l'Organo di Revisione ha espresso il proprio parere in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (All. E);
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente atto, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2017.

Successivamente con separata votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri presenti	n. 11
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 3(Garbo Claudio – Menegazzo Nicola – Crivellaro Giampietro)
Contrari	n. 0

ALLEGATI:

All. A) Riepilogo per titoli alla data del 06/07/2017 contenente i residui, la competenza, i relativi incassi e pagamenti a residui e competenza, nonché gli accertamenti ed impegni della competenza;

All. B) Riepilogo per titoli dopo la variazione di bilancio approvata con delibera di C.C. n. 23 in data odierna dove si evidenzia il pareggio di bilancio alla colonna “stanziamenti dopo variazione di competenza” ;

All. C) Dichiarazione assenza debiti fuori bilancio;

All. D) Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

All. E) Parere dell'Organo di Revisione